

(N. 2363)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 4^a Commissione permanente (Finanze e Tesoro)
della Camera dei deputati nella seduta del 19 dicembre 1957 (V. Stampato n. 3311)*

presentato dal Ministro delle Finanze

(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 27 DICEMBRE 1957

Modifiche al regio decreto 9 gennaio 1927, n. 36, concernente l'istituzione
di una Agenzia del monopolio italiano dei tabacchi in Oriente.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il primo comma dell'articolo 3 del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 36, è sostituito dal seguente:

« Ai suddetti funzionari sarà corrisposta, oltre al rimborso delle spese di viaggio (aumentato delle percentuali previste nel tempo dalle

disposizioni in vigore per gite di servizio all'estero) per gli spostamenti dall'una all'altra località in Oriente e per recarsi in Italia ogni qualvolta vi siano chiamati per ragioni di servizio, una indennità giornaliera pari alla diaria base vigente nel tempo per il rispettivo grado o qualifica per le gite di servizio nell'interno del territorio nazionale, aumentata di un coefficiente di maggiorazione da stabilirsi, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con quello del tesoro, entro il limite massimo di quattro volte la diaria base suddetta ».